

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2353 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

**che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di *Calanus finmarchicus* quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2017) 8426]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 gennaio 2011 la società norvegese Calanus AS ha presentato all'autorità competente del Regno Unito una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'olio ottenuto dal crostaceo (zooplancton marino) *Calanus finmarchicus*, raccolto nella zona economica norvegese e nella zona di Jano Mayen, quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97.
- (2) Il 21 ottobre 2016 l'autorità competente del Regno Unito ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in cui conclude che l'olio di *Calanus finmarchicus* soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) L'8 novembre 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, in particolare a causa di informazioni insufficienti sul processo di produzione, sulla stabilità al magazzinaggio e sui dati tossicologici. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le apprensioni e soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.
- (5) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. L'uso dell'olio ottenuto dal *Calanus finmarchicus* dovrebbe essere autorizzato, fatte salve le disposizioni di tale direttiva.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, l'olio ottenuto dal *Calanus finmarchicus* quale specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da impiegare negli integratori alimentari ai livelli massimi di cui all'allegato II della presente decisione.

## Articolo 2

L'olio ottenuto dal *Calanus finmarchicus*, autorizzato dalla presente decisione, è denominato «olio di *Calanus finmarchicus* (crostaceo)» sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono.<sup>(1)</sup> GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.<sup>(2)</sup> Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).